

**AREA 3 - GARE E CONTRATTI**

PROPOSTA N. 1438 del 12/05/2022

**OGGETTO:** Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120

**CIG. ZCF359B200**

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

**visto** il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

**visto** il decreto del Direttore Generale n. 20 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Conferma incarichi di direzione "ad interim" dell'Area 3 'Gare e Contratti', dell'Area 5 'Servizi Tecnici e Patrimonio', dell'Area 8 'Servizi ICT Sistema Informatico' e conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022.";



**vista** la Determinazione Direttoriale n. 1075 del 27/04/2022 "Ulteriore proroga conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 1 maggio 2022 al 31 maggio 2022" nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all'Avv. Saverio Fata;

**visto** il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

**vista** l'e-mail del 29 aprile 2022 inviata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Ente che cita testualmente "è stata emanata una Ordinanza dal Ministero della Salute per anticipare alcune delle attese novità relative all'utilizzo delle mascherine/FFP2 in ambiente di lavoro. Tali indicazioni saranno oggetto delle modifiche normative pubblicate in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Le mascherine resteranno dunque obbligatorie fino al 15 giugno, ma soltanto in alcuni luoghi specifici, mentre per quanto attiene ai luoghi di lavoro al chiuso pubblici o aperti al pubblico, l'uso della mascherina di protezione resta solo raccomandata. Pertanto dal 1 maggio non vi è più alcun obbligo di indossare la mascherina negli uffici DiSCo, tuttavia il suo utilizzo resta fortemente raccomandato e diventa una previsione di protezione da attuare a discrezione del Datore di lavoro che, valutando le condizioni operative della sua azienda decide come meglio procedere. Vigendo ancora, ma solo come raccomandazione, il Protocollo condiviso per i luoghi di lavoro (siglato in ultimo aggiornamento nell'aprile 2021, fra i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività produttive in accordo con le parti sociali) sembra del tutto ragionevole e comprensibile che, a questo punto dell'evoluzione pandemica, ciascun Datore di lavoro stabilisca autonomamente quali misure ritenga più opportune per tutelare i propri lavoratori. In merito, il mio suggerimento come RSPP è di procedere per gradi e di non interrompere drasticamente le protezioni anche in considerazione all'alto numero di contagi giornalieri ancora in essere. Quindi, a mio parere, sarebbe opportuno:

- confermare l'utilizzo della mascherina (almeno quella chirurgica) fino alla metà di giugno in tutti gli uffici condivisi con l'esclusione degli uffici in cui è presente una sola persona

- valutare, dal 16/06 in poi, la possibilità di non utilizzare più la mascherina quando si rimane in postazione (a condizione di mantenere sempre almeno 1 m di distanza fra i lavoratori), indossandola però ogni volta che il lavoratore si alza e si sposta dalla propria postazione
- continuare a fornire gli ambienti di lavoro di gel detergenti per le mani
- continuare a raccomandare ai lavoratori l'aerazione dei luoghi chiusi mediante apertura frequente delle finestre.



*vista l'ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro della Salute (testo in calce) prevede la proroga, fino alla data del 15 giugno, dell'impiego delle mascherine al chiuso, limitatamente ad alcuni ambiti e contesti, quali trasporti a lunga percorrenza e locale, strutture sanitarie, eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento.*  
*In altri luoghi di lavoro, senza distinguere tra pubblico e privato, la mascherina risulta fortemente raccomandata;*

**preso atto** che, per far fronte in maniera più adeguata a questo tipo di fornitura, si ritiene opportuno ricorrere allo strumento normativo dell'Accordo Quadro con un unico operatore, di cui agli artt. 3, comm1, lett. iii) e 54 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale permette la semplificazione, la standardizzazione e trasparenza della procedura di affidamento dei singoli ordini, con un risparmio delle spese di gestione, il conseguimento di migliori condizioni economiche in considerazione delle economie di scala derivanti dalla continuità del rapporto contrattuale;

**constatato** che la flessibilità degli ordinativi di fornitura, discendenti e attuativi dell'allegato Accordo Quadro /Capitolato, il quale regola la disciplina contrattuale generale per la loro esecuzione e le condizioni economiche applicabili, potranno essere disposti dall'Ente a partire dalla sottoscrizione dello stesso, e riporteranno le specifiche tecniche esecutive delle singole forniture da eseguire, al momento non predeterminate nel numero, in quanto correlate alle necessità emergenti, e che la ditta dovrà essere immediatamente in grado di ricevere e di fornire nel tempo indicato negli ordini stessi;

considerato che la stipulazione di un Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Ente ad effettuare richieste di fornitura oggetto dell'affidamento nei limiti definiti dall'Accordo stesso;

**ritenuto** opportuno procedere con l'affidamento della fornitura di mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche, stabilendo che abbia durata di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto;

**visto** il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2019, n. 50, recanti "Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: "le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre";

**vista** l'istruttoria condotta dall'Ufficio Gare e Contratti con la quale ha svolto una indagine di mercato sul MEPA scegliendo i seguenti operatori economici a cui inviare una richiesta di preventivo per la fornitura di mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche: PRIME SRL, NORWAY SAFETY SOLUTION SRL, BARBIERO SRL, MAPI ROMA SRL, AUREA ITALIA SRLS, BIESSE MEDICA SRL, ICR SPA, CRIVARO SRL, DPI MEDICAL SOLUTION, LEPACOM SRL, E.MEDICAL SRL, R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO, UNIQUE EUROPE SRL;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002910 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società PRIME SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002911 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società NORWAY SOLUTION SRL A SOCIO UNICO, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002913 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società BARBIERO SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002914 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società MAPI ROMA SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002916 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società AUREA ITALIA SRLS, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002917 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società LEPACOM SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002918 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società BIESSE MEDICA SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002920 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società ICR SPA, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002921 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società CRIVARO SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002922 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società DPI MEDICAL SOLUTION, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002923 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società E.MEDI.CAL SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002925 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società R-SHOO di Marchetti Francesco, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002927 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società UNIQUE EUROPE SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la nota prot. n. 06.03.0002922 del 03/03/2022 inviata in pari data per pec, alla società DPI MEDICAL SOLUTION, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2022;

**vista** la pec del 4 marzo 2022 acquisita con prot. n. 06.01.0002946 del 04.03.2022 con la quale la società NORWAY SAFETY SOLUTION A SOCIO UNICO trasmette il seguente preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi:

<b>Prodotto</b>	<b>Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa</b>
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	<b>€. 0,25 (cad.)</b>
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	<b>€. 0,06 (cad.)</b>

**vista** la pec del 7 marzo 2022 acquisita con prot. n. 06.01.0003157 del 07.03.2022 con la quale la società MAPI ROMA SRL trasmette il seguente preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi:

<b>Prodotto</b>	<b>Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa</b>
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	<b>€. 0,45 (cad.)</b>
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	<b>€. 0,18 (cad.)</b>

**vista** la pec del 9 marzo 2022 acquisita con prot. n. 06.01.0003312 del 09.03.2022 con la quale la società AUREA ITALIA SRLS trasmette il seguente preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi:

<b>Prodotto</b>	<b>Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa</b>
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	<b>€. 0,18 (cad.)</b>
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	<b>€. 0,06 (cad.)</b>

**vista** la pec del 10 marzo 2022 acquisita con prot. n. 06.01.0003367 del 10.03.2022 con la quale la società CRIVARO SRL trasmette il seguente preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi:

<b>Prodotto</b>	<b>Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa</b>
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	<b>€. 0,25 (cad.)</b>
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	<b>€. 0,06 (cad.)</b>

**vista** la pec del 10 marzo 2022 acquisita con prot. n. 06.01.0003368 del 10.03.2022 con la quale la società BIESSE MEDICA SRL trasmette il seguente preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi:

<b>Prodotto</b>	<b>Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa</b>
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	<b>€. 0,1969 (cad.)</b>
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	<b>€. 0,0969 (cad.)</b>

**considerato** che alla data di scadenza prevista (ore 12:00 del 10 marzo 2022) non sono pervenuti alla Stazione appaltante altri preventivi di spesa;

**considerato** che il RUP della presente procedura ha individuato nella società AUREA ITALIA SRLS il contraente con il quale avviare la Trattativa Diretta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 nella categoria merceologica "*Beni – Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa*" in quanto ha proposto il prezzo più vantaggioso:

<b>Prodotto</b>	<b>Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa</b>
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	<b>€. 0,18 (cad.)</b>
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	<b>€. 0,06 (cad.)</b>

**visto** l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico** della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure**”;

**visto** l'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici” comma 1 (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale”);

**considerato** che sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il seguente bando:

- **“Beni – Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa”,**

**considerato** che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell'Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

**visto** il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine **“procedono”**) l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;

**considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

**a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);**

**considerata**, pertanto, l'opportunità di provvedere ad una trattativa diretta mediante affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020;

**visto** l'art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento

equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

**visto** l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore **superiore alla soglia** di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti Regionali;

**considerato** che il giorno 17 marzo 2022, l'Amministrazione ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta con la società **AUREA ITALIA SRLS** per “accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di mascherine chirurgiche, da attuarsi attraverso la Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” con la richiesta di applicare un ribasso sull'importo di € 15.000,00 IVA esclusa, con la richiesta di controfirmare per accettazione il capitolato d'oneri che si allega al presente provvedimento;

**preso atto** che, la società **AUREA GROUP SRLS** nell'ambito della Trattativa Diretta sopra indicata ha offerto un ribasso percentuale unico del 1,00% un prezzo complessivo posto a base di gara di €. 15.000,00 (IVA esclusa), per un prezzo complessivo di €. 14.850,00 (IVA esclusa);

**considerato** che il RUP ritiene il prezzo offerto congruo sulla base di quanto sopra indicato e sulla base del mercato di riferimento;

**considerato** il **paragrafo 3.7** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;

**che** ai fini del rispetto del principio di rotazione l'operatore economico non ha intrattenuto rapporti contrattuali pregressi con la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 36 comma 1 e linee guida ANAC n. 4 (applicazione del principio di rotazione)

**visto** l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla

base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

**visto** il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;

**visto** l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

**visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonerazione dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivata ed è subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;

**vista** la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” che prevede espressamente che: “che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”;

**considerata** l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento del prezzo effettuato in fase di trattativa diretta;

**visto** l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;

**considerato** opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

**visto** il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

*c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)";*

**vista** la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: *"L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";*

**visto il par. 4.2.3** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso".*

**visto** l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *"In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva";*

**valutato** il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia *per relationem*, trasmessa attraverso il sistema e-Procurement del Mepa in data 17 marzo 2022 da parte della società **AUREA ITALIA SRLS**, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

**verificati** positivamente i requisiti delle pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento nell'ultimo triennio (2019-2020-2021);

**verificati** positivamente i requisiti generali e speciali della società **AUREA ITALIA SRLS**;

**verificata** la regolarità contributiva della società succitata mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva nel quale il legale rappresentante della società AUREA ITALIA SRLS sotto la propria responsabilità certifica, che l'impresa non ha dipendenti, ed allega certificato di regolarità contributiva riguardante la posizione personale n. prot. n. 29762389 del 09/02/2022 scadenza validità 09/06/2022;

**verificato** il certificato delle Agenzia delle Entrate – Riscossione identificativo Unico richiesta: n. 202200001014128 del 29/03/2022;

**verificato** positivamente l'assenza delle annotazione sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 31 marzo 2022;

**accertata** la sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici stipulati da DiSCo e del modulo di nomina del trattamento dei dati personali;

**considerato** che il presente appalto è stato inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022", redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del "Regolamento" (D.M. n.14/2018), approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 30 settembre 2021, in quanto di importo inferiore a €. 40.000,00;

**visto** l'art.113, comma 5-bis. del D.lgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

**visto** l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

*"Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:*

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00";*

**visto** l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che:

*"L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:*

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.***
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione";*

**visto il par. 10** delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

*"10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:*

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";*

**visto** che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvergono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

**ritenuto** di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**tenuto conto** che le apposite dotazione sono previste nei Cap. 63048 avente per oggetto "acquisto beni di consumo (uffici)", art. 0, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

**visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

**visti** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

**vista** la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell’Ente regione Disco: Approvazione dell’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021*”;

**vista** la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: Adozione Variazione n. 1*”;

**vista** la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022";

**vista** la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

**visto** lo Statuto dell'ente;

**verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

## D E T E R M I N A

1. **di ritenere** conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la Trattativa Diretta sul MEPA n. 2065341 avente ad oggetto “*accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche, da attuarsi attraverso la Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*”;
2. **di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'affidamento ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 per “*accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche, da attuarsi attraverso la Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*” alla società AUREA ITALIA SRLS con sede legale in Via Oreste Regnoli n. 8 – 00152 Roma Codice Fiscale e Partita IVA n. 15713901005, per un importo complessivo di €. 15.592,50 (IVA 5% inclusa) per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto;
3. **di impegnare** la somma di € 11.500,00 IVA inclusa, alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 63048, *Art. 0* avente per oggetto “*acquisto beni di consumo (uffici)*”, del bilancio di previsione 2022, a favore alla società AUREA ITALIA SRLS con sede legale in Via Oreste Regnoli n. 8 – 00152 Roma Codice Fiscale e Partita IVA n. 15713901005;
4. **di impegnare** la somma di € 4092,50 IVA inclusa, alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 63048 *Art. 0* avente per oggetto “*acquisto beni di consumo (uffici)*” del bilancio di previsione 2023, a favore alla società AUREA ITALIA SRLS con sede legale in Via Oreste Regnoli n. 8 – 00152 Roma Codice Fiscale e Partita IVA n. 15713901005;
5. **di dare atto** che il CIG è **ZCF359B200**;
6. **di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. **di dare** atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;
8. **di rendere** noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Patrizio Massari;
9. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
10. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;
11. **il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere;

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**FATA SAVERIO** in data **19/05/2022**

### VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **19/05/2022**

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	63048	984	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.500,00
2022	63048	985	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.092,50

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**  
Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **23/05/2022**

## **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **23/05/2022**

---

## **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1438 del 12/05/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **ING. LENTI MAURO** In data **13/06/2022**